

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno trenta (30) del mese di novembre
in Montecatini Terme e nel mio Studio posto in Piazza Gramsci
n. 10/A.-

Avanti a me **dr. RAFFAELE LENZI**, Notaio in Montecatini Terme
ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato,

sono comparsi i Signori:

- **GRECO BENEDETTA**, nata a Lucca il 6 febbraio 1975, residente
e domiciliata in Montecatini Terme, via Toti n. 50, codice
fiscale dichiarato n. GRC BDT 75B46 E715K;
- **GALEAZZI FRANCESCA**, nata a Terni l'11 maggio 1980,
residente e domiciliata in Buggiano, via Donatori Del Sangue
n. 2, codice fiscale dichiarato n. GLZ FNC 80E51 L117I;
- **PERI FRANCESCA**, nata a Lucca il 2 ottobre 1984, residente e
domiciliata in Fucecchio, frazione Galleno (FI), via
Malemerende n. 23, codice fiscale dichiarato n. PRE FNC 84R42
E715B;
- **STURLINI GIACOMO**, nato a Pescia il 10 aprile 1980, residente
e domiciliato in Buggiano, frazione Borgo a Buggiano, via
Cavour n. 36, codice fiscale dichiarato n. STR GCM 80D10

G491K;

- **MARTONE GILLES**, nato a Pescia il 3 settembre 1983, residente e domiciliato in Buggiano, frazione Borgo a Buggiano, via Paganini n. 8, codice fiscale dichiarato n. MRT GLS 83P03 G491D.-

I Componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono di costituire come costituiscono una società cooperativa a responsabilità limitata ai sensi degli articoli 2511 e seguenti Codice Civile, con sede in Buggiano, frazione Borgo a Buggiano, via Paganini n. 8, disciplinata dalle seguenti norme sociali:

"STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ART. 1) E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e degli artt. 2511 C.C. e seguenti, una società cooperativa denominata

"SELVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-

ART. 2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Buggiano (PT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.-

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.-

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.-

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.-

ART. 3) La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile, i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento

dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.-

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi socio - educativi e sanitari di cui alla lett. a) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali, educativi e sanitari orientati ai bisogni della comunità, incluse situazioni di difficoltà e di disagio. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione e la gestione di interventi educativi e di supporto alle attività educative, interculturali e di mediazione linguistica e culturale, svolti da personale qualificato, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti del settore; tali interventi potranno essere svolti a favore di ogni fascia di popolazione sia studenti che non;

- la progettazione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione culturale e professionale nel settore dell'educazione a studenti ed adulti; l'organizzazione di congressi, conferenze, studi e convegni;

- la progettazione, gestione e promozione di attività e servizi socio educativi, socio sanitari e assistenziali che sappiano rispondere alle reali necessità presenti nel territorio;

- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica promuovendo e favorendo la cultura dell'accettazione e della valorizzazione della diversità, divulgando anche informazione sulla tutela della salute;

- la promozione - ad ogni livello, istituzionale e sociale - della cultura del diritto al rispetto alla salute e al lavoro di tutti i cittadini;

- la prestazione di attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di

solidarietà.-

I detti servizi potranno essere prestati presso apposite strutture e centri di assistenza gestiti dalla società o comunque posti nella sua disponibilità da enti pubblici o privati.-

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.-

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.-

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti e con le modalità disposte dalla vigente normativa di legge e regolamentare.-

La società potrà, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, assumere partecipazioni,

in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.-

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.-

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.-

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-

TITOLO II

SOCI

CAPO I

SOCI - RESPONSABILITA' - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA

DI AMMISSIONE - LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI

CAPITALE SOCIALE

ART. 4) Il numero dei soci è illimitato e comunque non può

essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.-

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.-

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-

E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.-

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.-

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro

soci.-

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.-

ART. 5) Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.-

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il

presente statuto e con l'apposito regolamento.-

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.-

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.-

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.-

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-

CAPO II

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ART. 6) La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.-

ART. 7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.-

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.-

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-

Il recesso non può essere parziale.

ART. 8) L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.-

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi

dei precedenti articoli.-

ART. 9) In caso di morte gli eredi del socio defunto possono subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci). Gli eredi o legatari dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione.-

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.-

ART. 10) I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate.-

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla

concorrenza di ogni eventuale credito. La liquidazione comprende il solo valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.-

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.-

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.-

ART. 11) Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.-

ART. 12) Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.-

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.-

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.-

TITOLO III

PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 13) Il patrimonio della Società e' costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote

sottoscritte.-

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.-

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.-

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I

GLI ORGANI SOCIALI

ART.14) Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci; l'organo amministrativo; il Collegio Sindacale.-

CAPO II

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.15) Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.-

L'assemblea è costituita da tutti i soci.-

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima

dell'adunanza.-

La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.-

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.-

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della

società.-

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.-

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.-

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.-

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla

loro approvazione.-

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci;
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;
- l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello

statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.-

L'assemblea potrà deliberare sulle linee generali di indirizzo delle attività che la cooperativa dovrà svolgere e sul programma degli obiettivi in sintonia con lo statuto da perseguire in via prioritaria.-

Tali indirizzi programmatici saranno proposti all'assemblea dall'organo amministrativo o da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti dell'assemblea.-

In assemblea sono consentiti in capo ad ogni socio, anche con personalità giuridica, un massimo di tre deleghe.-

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei

voti dei presenti o rappresentati.-

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.-

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.-

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.-

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-

CAPO III

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 16) La società potrà essere amministrata, in via

alternativa, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad undici membri, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina fino ad un massimo di cinque esercizi.-

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.-

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.-

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-

ART. 17) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla

legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci e rispettando le eventuali indicazioni di massima dell'assemblea.-

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.-

ART. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.-

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi, se nominati.-

L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.-

La riunione del Consiglio é valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.-

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.-

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.-

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.-

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-

ART. 19) All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.-

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano

al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.-

ART. 20) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.-

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.-

CAPO IV

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21) La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.-

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.-

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.-

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla

data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.-

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.-

ART. 22) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.-

Il controllo contabile potrà spettare ad un Revisore avente i requisiti di legge.-

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E

COPERTURA DELLE PERDITE - RISTORNI

CAPO I

L'ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la

relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.-

ART. 24) In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;

e) a riserva straordinaria;

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.-

CAPO II

RISTORNI

ART. 25) La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.-

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.-

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 26) La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.-

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società' in liquidazione.-

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.-

TITOLO VII

MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 27) In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.-

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.-

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.-

- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.-

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.-

TITOLO VIII

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 28) Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.-

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 29) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e

sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.-

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.-

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS.

17 gennaio 2003, n. 5.-

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.-"

La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad Euro 700,00 (settecento virgola zero zero); pertanto i versamenti eseguiti ammontano a complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero).-

Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre duemilasei (31.12.2006).-

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione con i poteri e per la durata di cui sopra, nominato nelle persone dei Componenti Signori:

* Greco Benedetta, Presidente;

* Sturlini Giacomo, Vice Presidente;

* Martone Gilles, Consigliere.-

Le spese per la costituzione della società, approssimativamente determinate in Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) sono poste a carico della società.-

Il presente atto viene letto da me Notaio ai Componenti che l'approvano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia, e in minima parte di mia mano su nove fogli di cui si occupano trentatre pagine, il presente atto viene sottoscritto dai Componenti e da me Notaio.-

F.TO FRANCESCA PERI

F.TO BENEDETTA GRECO

F.TO GIACOMO STURLINI

F.TO FRANCESCA GALEAZZI

F.TO MARTONE GILLES

F.TO RAFFAELE LENZI, Notaio, vi è il sigillo.-